

CONVENZIONE

Tra

AMIU S.p.A. (P.IVA 04939590727), con sede in Trani (BT) alla Strada Provinciale 168 – Loc. “Puro Vecchio”, S.N., in persona dell’Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*, Partita Iva: IT04939590727 C.F.: 04939590727, Codice destinatario: M5UXCR1, indirizzo e – mail: info@amiutrani.it, indirizzo p.e.c.: amiutranispa@pec.it;

e

L’Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, n. tessera COA _____, (C.F.: _____ Partita Iva: _____, Codice destinatario: _____) con studio professionale in _____ alla via _____ - ove elegge domicilio ai fini delle comunicazioni – indirizzo e – mail _____; indirizzo p.e.c. _____; tel./fax. _____; estremi polizza professionale: _____ massimali _____ scadenza _____; IBAN: _____

di seguito denominato “Avvocato”;

PARTI PROCESSUALI: AMIU S.p.A. c/ _____

R.G. (se conosciuto) _____

OGGETTO DELL’INCARICO AFFIDATO: _____

DICHIARAZIONE DI VALORE: _____

Le parti così costituite, con riferimento all’incarico in oggetto, convengono quanto segue:

I.

Determinazione del compenso

- a) I compensi da corrispondere all’Avvocato saranno determinati sulla base del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione di compensi per la professione forense come da tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi e la decurtazione del 50% sulle tariffe così determinate.
- b) Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, calcolata nella misura prevista al punto a), fermo restando quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
- c) Per quanto concerne l’attività stragiudiziale, nonché nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, si applicheranno i parametri forensi di cui al D.M. del 55/2014 e ss.mm.ii. valori minimi dimezzati.



- d) Il riconoscimento e l'attribuzione di compensi superiori, rispetto a quelli di cui sopra, sarà limitato alle controversie di particolare importanza ed impegno che sarà valutato da parte del legale rappresentante, in corso di giudizio e, comunque, prima dell'espletamento della fase istruttoria e/o di trattazione.
- e) Nelle cause definite con esito favorevole per AMIU S.p.A., quest'ultima corrisponderà all'Avvocato l'intero importo risultante dalla presente convenzione, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale. In nessun caso l'avvocato potrà dichiararsi distrattario delle spese e competenze del giudizio.
- f) In caso di vittoria delle spese di giudizio, ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore rispetto a quello determinato dalla presente convenzione, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato solo nel caso di effettivo recupero delle competenze legali liquidate in sentenza dalla parte soccombente.
- g) In caso di rinuncia al mandato, di revoca o di altra causa estintiva del rapporto, la Società AMIU S.p.A. verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta secondo i parametri della presente convenzione.
- h) Nel caso di affidamento di più giudizi, anche con diversi incarichi, che abbiano identità oggettiva o soggettiva, anche se parziale o vi siano comunque ragioni di connessione tra le cause, laddove possibile, l'Avvocato è tenuto a richiedere la riunione dei procedimenti.
- i) In caso di più affidamenti in favore dello stesso Avvocato di cause che abbiano lo stesso oggetto, di identità tale da potersi considerare gemelle, sebbene nei confronti di soggetti diversi, la parcella unica verrà liquidata come segue:
- per il primo giudizio, per intero, come alla lettera a) che precede;
 - per ciascuno degli altri giudizi, fino ad un massimo di dieci affidamenti, in misura pari al 50% dell'onorario liquidabile come al punto a); per ogni affidamento oltre i primi dieci, in misura pari al 25% dell'onorario liquidabile come al punto a).
- Tale disposizione sulla liquidazione dell'onorario si applica anche al punto h) della presente convenzione. Sino al provvedimento giudiziale di riunione, il compenso per le attività espletate sarà determinato secondo quanto previsto al punto a).
- j) Per le cause di valore indeterminabile, ai fini della determinazione del compenso si dovrà considerare lo scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00, fermo restando quanto stabilito al punto a).
- k) Nel caso di incarico affidato a più legali, ciascuno dei professionisti designati avrà diritto ad autonomo compenso, da liquidarsi come al punto a) che precede.
- l) La presente convenzione, nel caso vi sia la necessità di domiciliazione extra districtum, dovrà essere accettata e sottoscritta anche dall'avvocato domiciliatario, al quale verrà riconosciuto il compenso di domiciliazione sarà determinato secondo quanto previsto al punto a).

II.

Obblighi dell'Avvocato

- m) È fatto obbligo all'Avvocato di relazionare circa l'attività espletata e condividere gli atti e i verbali di causa. È altresì tenuto, in corso di giudizio, a comunicare sollecitamente ad AMIU S.p.A. l'esito e i rinvii delle udienze nonché fornire aggiornamenti circa l'evoluzione della controversia.
- n) Per ciascuna controversia, al fine di consentire la liquidazione dei compensi, sarà cura del legale trasmettere notula relativa alle proprie competenze applicando i parametri sanciti dalla presente convenzione.



- o) Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Avvocato dichiara la non sussistenza di ragioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse con AMIU S.p.A. impegnandosi ad informare quest'ultima tempestivamente in caso di sopravvenienza di tali situazioni, non conosciute né conoscibili al momento della sottoscrizione.
- p) Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Avvocato dichiara di rinunciare al parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati.
- q) L'avvocato al momento della sottoscrizione della presente convenzione consegnerà copia della polizza assicurativa professionale in corso di validità, impegnandosi a comunicare eventuali modifiche e variazioni della stessa.

III.

Termini di corresponsione del compenso

- r) Fermi restando i criteri di liquidazione di cui al precedente punto a), l'onorario convenuto dalla presente convenzione sarà corrisposto all'Avvocato, previa richiesta di pagamento/fattura, secondo i seguenti termini:
 - con la sottoscrizione della presente convenzione sarà corrisposto un acconto pari all'onorario relativo alla fase di "studio della controversia", dimidiato, oltre spese documentate;
 - ulteriore acconto, non superiore al 30% del compenso complessivo, sarà corrisposto al termine della fase "istruttoria e/o di trattazione";
 - Il saldo sarà corrisposto a conclusione dell'incarico previa consegna alla AMIU S.p.A. della documentazione relativa al giudizio.

IV.

Rinvio

- s) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto previsto dal predetto D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

V.

Foro competente

- t) Le parti convengono che, per qualunque controversia scaturente dalla presente convenzione, il foro competente è individuato in quello di Trani.

Trani, li

Avv.



AMIU S.p.A.
Il Legale Rappresentante